



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per il personale scolastico

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;

VISTA la legge del 13 Luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64, recante *“Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e in particolare gli artt. 18, 19, 20 e 21;

VISTO il decreto interministeriale del 2 ottobre 2018, n. 634, relativo ai *“Requisiti del personale da destinare all'estero”* ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio 2019 – *Selezione del personale docente e ATA da destinare all'estero* - che disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all’art. 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 64;

VISTO il decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n. 1084 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie della selezione del personale docente ed ATA da destinare all'estero;

VISTO il decreto dipartimentale del 22 agosto 2019, n. 1240 di rettifica delle graduatorie della selezione del personale ATA (profilo professionale DSGA e Assistente Amministrativo) da destinare all'estero;

VISTO l’articolo 5, comma 12, del decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021, con cui la Direzione generale per il personale scolastico può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti;

VISTO il decreto dipartimentale del 15 luglio 2020, n. 824 e il decreto dipartimentale del 31 luglio 2020, n. 949 di esclusione dalla graduatoria del personale ATA (codice funzione 036 area linguistica francese) da destinare all'estero;

VISTO il decreto dipartimentale del 26 agosto 2020, n. 1021 di depennamento dalla graduatoria del personale ATA (codice funzione 036 area linguistica francese) da destinare all'estero;

RITENUTO OPPORTUNO, in autotutela amministrativa, a seguito di verifica titoli, di procedere ad aggiornamento punteggi;

RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle predette graduatorie nel rispetto del decreto dipartimentale 15 luglio 2020, n. 824, del decreto dipartimentale 31 luglio 2020, n. 949, del decreto dipartimentale 26 agosto 2020, n. 1021 e delle rettifiche punteggi notificate ai candidati interessati con prot. n° 22334 e n° 22338 del 30.07.2020;

VISTO l'articolo 9 del decreto dipartimentale n. 2021 del 2018, secondo cui la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti;

DECRETA

Art. 1 Per i motivi esposti nelle premesse è rettificata la graduatoria relativa al profilo professionale di assistente amministrativo per l'area linguistica francese di cui al decreto dipartimentale del 15 luglio 2019, n.1084 e successiva rettifica del 22 agosto 2019, n. 1240. La graduatoria rettificata ed approvata si allega al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 La predetta graduatoria decorre dall'a.s. 2019-2020, ha validità di sei anni e, in ogni caso, fino all'approvazione delle graduatorie successive, in applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021.

Art. 3 L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021 si riserva l'accertamento dei requisiti dei candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 4 La destinazione all'estero dei candidati avverrà ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del decreto dipartimentale del 20 dicembre 2018, n. 2021.

Art. 5 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale di questo Ministero.

Il Direttore Generale

Filippo Serra